

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Piano casa in discussione nella conferenza Stato-Regioni	2
Consultazioni elettorali e referendarie: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3	3
Le attività di progettazione realizzate prima del 01.01.2009 devono essere retribuite al 2% - Il parere della Corte dei Conti, sez. Regionale Lombardia	3
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per l’attuazione del dl anti-crisi: Circolare n.10 del 19 marzo 2009	5
Agenzia delle Entrate: Cooperative edilizie, Assegnazione di alloggi ai soci e decorrenza termine quinquennale di inalienabilità dell’alloggio	6
Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione – L’utilizzo è possibile anche per gli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità – Il parere del Ministero dell’Interno	7
Garante della Privacy: No alle impronte digitali per le presenze dei lavoratori, è uno strumento troppo invasivo e sproporzionato	7
Obbligo di presentazione del DURC a prescindere dall’importo del contratto e dalla procedura di selezione del contraente adottata e per ogni tipo di contratto pubblico – Parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10 del 20 febbraio 2009	8

Piano casa in discussione nella conferenza Stato-Regioni

Il Decreto Legge sul Piano Casa che contiene gli interventi d'urgenza proposti dal Governo per il rilancio del settore edilizia, sarà discusso in sede di Conferenza Stato-Regioni convocata per il 25 marzo 2009 .

Nel corso dell'incontro il Governo illustrerà alle Regioni il piano casa, successivamente, presumibilmente venerdì 27 marzo, il Consiglio dei Ministri esaminerà il testo del Decreto Legge.

Il Decreto Legge sul Piano Casa contiene gli interventi d'urgenza proposti dal Governo per il rilancio del settore edilizia.

Ecco le principali misure previste:

AMPLIAMENTO EDIFICI ESISTENTI

I comuni potranno autorizzare l'ampliamento della cubatura degli edifici esistenti destinati ad uso residenziale nel limite del 20% del volume stesso. Sempre del 20% potrà essere l'incremento, ma della superficie coperta, per quanto riguarda invece gli edifici ad uso diverso da quello abitativo.

Nel caso l'edificio sia composto da diverse unità immobiliari, l'incremento potrà essere richiesto per ciascuna di queste.

Nel caso invece che l'ampliamento non possa essere realizzato rispetto al fabbricato esistente, sarà possibile realizzare un corpo separato con funzioni accessorie rispetto a quello principale.

Anche nei condomini, previa autorizzazione dell'assemblea condominiale, sarà possibile aggiungere cubatura.

DEMOLIZIONI

Gli edifici realizzati prima del 1989 che necessitano di essere adeguati ai nuovi standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, potranno essere demoliti e ricostruiti purchè non soggetti a particolari tutele.

Al fine di incentivare gli interventi di demolizione, gli Enti Locali potranno autorizzare l'abbattimento integrale dell'edificio e la sua ricostruzione in area diversa (nel rispetto degli strumenti urbanistici).

In questo caso potrà autorizzarsi l'incremento fino al 30% del volume esistente per gli edifici residenziali o assimilati e fino al 30% della superficie coperta per quelli adibiti a uso diverso.

La percentuale di incremento potrà salire fino al 35% nel caso di impiego, nelle nuove costruzioni, di tecnologie rispettose dell'Ambiente (ad esempio energie rinnovabili).

Le aree lasciate libere dai fabbricati demoliti saranno poste sotto il vincolo di inedificabilità e potranno essere cedute all'Ente Locale per essere adibite a verde pubblico o a servizi.

Tutte le operazioni saranno comunque subordinate al rilascio del permesso di costruire che non potrà essere rilasciato in caso di richieste di interventi su fabbricati abusivi o sugli edifici che sorgono in aree demaniali o comunque vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge.

SCONTI FISCALI

Il decreto prevede sconti fiscali dal 20% al 60% sugli oneri di costruzione.

Lo sconto massimo è previsto nel caso di ampliamento unità immobiliare destinata a prima abitazione del richiedente o di un parente o affine entro il terzo grado di parentela.

Nel caso invece di demolizione e ricostruzione il contributo sarà ridotto del 20% la parte eseguita in ampliamento e dell' 80% per la parte ricostruita. (ulteriore riduzione del 50% in caso di edificio o unità destinati a prima abitazione).

Consultazioni elettorali e referendarie: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3

Il 18 marzo 2009 il Senato ha convertito in legge il DL 27 gennaio 2009 n. 3, approvando le modifiche introdotte nel passaggio alla Camera dei deputati, respingendo la possibilità di accorpate alle consultazioni elettorali il referendum abrogativo.

Ecco gli altri punti salienti del provvedimento:

- Abolizione del rimborso elettorale in favore dei partiti che non superano il 2 per cento. Per avere diritto ai rimborsi elettorali occorrerà superare la soglia del 4 per cento;
- I simboli dei partiti sulla scheda elettorale dai due centimetri di diametro vengono portati a 3 centimetri;
- Gli italiani che sono temporaneamente all'estero, impegnati in missioni internazionali o per lavoro, potranno votare per corrispondenza attraverso le sedi consolari: tutti i plichi contenenti le schede dovranno pervenire alla Circoscrizione per l'Estero entro le 16 di giovedì 4 giugno;
- E' stata autorizzata, per tutte le elezioni che si terranno nel 2009 compreso il referendum, la presenza di osservatori dell'Osce presso gli uffici elettorali di sezione.

Le attività di progettazione realizzate prima del 01.01.2009 devono essere retribuite al 2% - Il parere della Corte dei Conti, sez. Regionale Lombardia

La Corte dei Conti, sez. Regionale Lombardia, con parere n. 40 del 24 febbraio 2009 è intervenuta a chiarire le modalità applicative del comma 8, dell'art. 61 della legge n. 133/2008 in relazione alla riduzione dei compensi incentivanti, di cui all'art. 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006), sostenendo che le attività di progettazione realizzate prima del 01.01.2009 devono essere retribuite al 2%.

L'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici prevedeva che "...una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro ... è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un Regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto...";

Successivamente però l'art. 61, comma 8, del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, ha modificato detta disciplina stabilendo che "a decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale relativa a lavori, servizi e forniture è destinata nella misura dello 0,5% alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5%, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato".

Pertanto, il legislatore chiarisce espressamente che i risparmi derivanti dalle riduzioni di spesa conseguenti alla modifica della percentuale destinata ad incentivare l'attività dei tecnici non devono essere versate dalle amministrazioni locali al Bilancio dello Stato.

L'art. 1, comma 10 quater, del decreto legge n. 162/2008, convertito in legge n. 201/2008, ha a sua volta introdotto una nuova disciplina per la corresponsione degli incentivi, disponendo che l'incentivo in parola corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo ed ha abrogato il citato comma 8 dell'art. 61 della legge di conversione n. 133/2008;

Infine l'art. 18, comma 4 sexies, del decreto legge n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009 ha reintrodotto il contenuto del suddetto comma 8.

Alla luce del susseguirsi delle norme la sezione regionale della Corte dei Conti ha formulato le seguenti riflessioni:

"...- la modifica dell'incentivo alla progettazione trova motivazione nell'azione di contenimento della spesa per la Pubblica Amministrazione ulteriormente rafforzata dalle misure disposte dal più volte citato art. 61 del decreto legge n. 122/2008;

- la percentuale del 2% dell'importo, posto a base di gara, prevista dal Codice dei Contratti pubblici, viene destinata per lo 0,5% ai compensi da erogarsi ai tecnici interni per le attività connesse all'esecuzione di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture;

- la riduzione della percentuale va considerata come un'economia di spesa da rilevarsi già in sede di incarico al personale per cui, all'interno del quadro economico dell'opera, l'incentivazione deve essere prevista nella misura massima dello 0,5%;

- dalla lettura coordinata dei commi 8 e 17 dell'art. 61 in esame, si evince inoltre che la misura di contenimento della spesa pubblica, costituita dall'obbligo di versare in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, non si applica agli enti territoriali per i quali la percentuale dell'1,5% confluisce nel proprio bilancio quale economia di spesa, spendibile in sede di applicazione di avanzo di amministrazione;

- la norma trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2009 e dunque con riferimento alle attività poste in essere successivamente al 31 dicembre 2008, per cui è necessario che gli enti approvino entro l'anno i progetti esecutivi previsti nel piano annuale delle opere;

- alla luce delle nuove disposizioni infine gli enti è opportuno che rivedano, in sede di contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione della percentuale destinata all'incentivazione del personale tecnico e di procedere altresì ad una revisione del conseguente Regolamento di cui all'art. 92, comma 5, del citato Codice degli appalti.

Messo così a fuoco il contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli incentivi alla progettazione, resta da chiarire la sussistenza o meno del regime di retroattività delle disposizioni contenute nell'art. 61 ed in particolare se esso possa essere lesivo delle posizioni dei terzi che hanno legittimamente prestato la propria opera facendo affidamento sulla disciplina esistente. In altre parole, ed è questo l'aspetto rilevante del quesito, se ai fini di una corretta applicazione delle norme di contabilità si debba tenere conto della legislazione esistente al momento della progettazione e di

conseguenza applicare la percentuale spettante agli uffici tecnici in base alla data di approvazione del progetto.

In merito, va osservato che il divieto di retroattività della legge costituisce un principio generale dell'ordinamento e la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che, secondo gli ordinari canoni ermeneutici, il dato normativo precettivo della retroattività deve essere chiaramente esplicitato dalla disposizione che lo introduce. Di contro, nell'art.61 comma 8, della legge n.113/2008 non vi sono disposizioni a carattere retroattivo relative alla riduzione dell'incentivo alla progettazione degli uffici tecnici interni ed una interpretazione in tal senso finirebbe per incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti degli stessi uffici, i quali hanno maturato il diritto al pagamento in busta paga dei corrispettivi previsti dalla normativa applicabile al momento in cui le prestazioni sono state svolte. Né a tale interpretazione può essere di ostacolo un'altra linea ermeneutica, pur fondata su autorevoli pareri"

La corte conseguentemente conclude con il seguente parere:

"...Conclusivamente si ritiene che i compensi erogati a decorrere dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, vadano assoggettati alla previgente disciplina. Ciò anche in considerazione che le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la legislazione vigente in data anteriore e che pertanto non sono compresi nel disposto legislativo".

I chiarimenti dell'Agazia delle Entrate per l'attuazione del dl anti-crisi: Circolare n.10 del 19 marzo 2009

L'Agazia delle Entrate ha diffuso in data 19 marzo la circolare n. 10/e contenente chiarimenti per l'attuazione del decreto anti-crisi, per quanto riguarda gli adempimenti tributari.

Ecco i principali contenuti:

Ravvedimento operoso

Chi si avvale di questo istituto, prima della constatazione della violazione degli obblighi tributari e prima dell'inizio di eventuale controllo, beneficia oggi di un maggior abbattimento delle sanzioni. In particolare la misura della riduzione passa:

1. • da 1/8 a 1/12 del minimo, per la regolarizzazione del mancato pagamento delle imposte periodiche, in acconto o a saldo
2. • da 1/5 a 1/10 del minimo, per la correzione di errori e omissioni
3. • da 1/8 a 1/12 del minimo, per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni

Abolizione di alcuni obblighi tributari

Eliminati una serie di adempimenti, a carico dei contribuenti, che non hanno trovato applicazione pratica. Nello specifico, sono stati aboliti:

1. • l'obbligo della comunicazione preventiva, da parte dei soggetti Iva, delle compensazioni di somme oltre i 10mila euro

2. • l'obbligo di memorizzare elettronicamente le cessioni di beni e servizi effettuate tramite distributori automatici
3. • l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte delle imprese della grande distribuzione e del commercio al minuto e, conseguentemente, l'obbligo degli idonei misuratori fiscali

Potenziamento e semplificazione della riscossione coattiva

Si semplificano le modalità con cui l'agente della riscossione può aggredire il patrimonio immobiliare per il recupero delle somme dovute a seguito di condono fiscale. Si potrà ora procedere direttamente all'espropriazione senza iscrizione di ipoteca, a condizione che i debiti da condono siano superiori a 5.000 euro.

Rimborsi ultradecennali

Abrogata la norma che prevedeva la maturazione di ulteriori interessi per i rimborsi "ultradecennali" relativi alle imposte sul reddito, ferma restando la validità della disposizione fino all'entrata in vigore della legge di conversione del dl 185/2008, ovvero il 29 gennaio 2009.

La circolare è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle Entrate: Cooperative edilizie, Assegnazione di alloggi ai soci e decorrenza termine quinquennale di inalienabilità dell'alloggio

L'Agenzia delle Entrate, con parere n. 67/e del 17 marzo 2009 si è espressa in relazione ad un quesito concernente la causa di decadenza dai benefici "prima casa" in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile, se posto in essere prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto.

Il quesito verte sulla decorrenza del quinquennio e precisamente se questa decorra dalla data del verbale di consegna o dalla data del rogito notarile.

Secondo l'Agenzia, rappresenta una prassi consolidata quella per cui il socio della cooperativa è immesso nel possesso dell'immobile di cui è prenotatario prima della stipula del rogito notarile di trasferimento.

A seguito dell'assegnazione in via provvisoria, il socio della cooperativa, vanta sull'immobile, in aggiunta allo *ius possidendi*, anche il diritto ad acquistarne la proprietà.

Tuttavia fino all'assegnazione definitiva al socio, la cooperativa rimane proprietaria dell'immobile e la legittimazione a possedere l'alloggio - successivamente al verbale di consegna - deriva da un diritto personale che l'assegnatario vanta nei confronti della cooperativa in dipendenza del rapporto sociale.

Anche la Corte di Cassazione ha chiarito che *"l'assegnazione dell'alloggio al socio non può di per sé spiegare alcun effetto traslativo senza la successiva stipula del contratto di mutuo individuale, perché essa attribuisce esclusivamente un diritto di godimento ..."* (Cass. Civ., sez. II, 27 febbraio 2007, n. 4626).

L'Agenzia pertanto conclude che il periodo quinquennale di inalienabilità decorre dalla data del rogito notarile che dà luogo al trasferimento del diritto reale di proprietà dalla cooperativa al socio assegnatario.

Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione – L'utilizzo è possibile anche per gli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità – Il parere del Ministero dell'Interno

Il ministero dell'Interno, rispondendo ad un quesito di un Comune, ha affermato che è possibile fare ricorso alla disposizione recata dall'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, che consente di utilizzare personale di altra amministrazione, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità.

Al riguardo, il parere afferma che:

"... si ritiene utile precisare che la disciplina recata dall'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, non si sostanzia quale nuova assunzione in quanto, come chiarito con la dichiarazione congiunta n. 10, allegata al medesimo contratto, resta fermo l'unitarietà e l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente con l'amministrazione di appartenenza, anche se il lavoratore svolge le proprie prestazioni a favore di due datori di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale, analogamente a quanto avviene nelle convenzioni tra enti per lo svolgimento associato di funzioni e servizi.

Si ritiene, quindi, che l'Amministrazione in questione possa sopperire alle difficoltà organizzative rappresentate, ricorrendo all'assegnazione di personale ai sensi della succitata disposizione senza contravvenire al divieto assunzionale, posto per gli enti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno dall'art. 76, comma 4 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008."

Garante della Privacy: No alle impronte digitali per le presenze dei lavoratori, è uno strumento troppo invasivo e sproporzionato

Dal sito del Garante della Privacy:

"...Le aziende non possono utilizzare sistemi di identificazione biometrica per controllare le presenze e gli orari di entrata e di uscita dei propri dipendenti se non vi sono particolari esigenze di sicurezza è un strumento troppo invasivo e sproporzionato. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali che ha vietato ad un'azienda l'ulteriore trattamento dei dati raccolti attraverso un sistema di rilevazione di impronte digitali che l'azienda aveva fatto installare, in alcune delle sue sedi allo scopo di poter corrispondere l'esatta retribuzione ordinaria e straordinaria ai propri lavoratori. Il caso era stato sollevato da uno dei dipendenti che si era rivolto al Garante chiedendo che fosse verificata la correttezza dell'installazione di un sistema di rilevazione degli orari di ingresso e di uscita basato sull'impiego delle impronte digitali.

Dai controlli effettuati e dalle dichiarazioni rese all'Autorità dalla società non sono state individuate ragioni specifiche in grado di giustificare l'adozione di questo sistema di riconoscimento. Nelle sedi in cui era stato installato l'impianto non era stata infatti segnalata alcuna particolare e comprovata

esigenza di sicurezza, come, ad esempio, potrebbe verificarsi laddove vi siano aree aziendali "sensibili" che richiedono particolari modalità di accesso. Per di più, il sistema era stato installato senza che fosse stato raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o vi fosse l'autorizzazione del Ministero del lavoro: procedura che, prevista dallo Statuto dei lavoratori, va osservata, come stabilito da una recente sentenza della Cassazione, anche nel caso in cui le apparecchiature consentano di controllare la presenza sul luogo di lavoro dei dipendenti.

Richiamando quanto stabilito dal Codice privacy e dalle Linee guida in materia di lavoro privato del novembre 2006, l'Autorità ha dunque vietato all'azienda il trattamento di dati effettuato perché illegittimo e invasivo".

Obbligo di presentazione del DURC a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di selezione del contraente adottata e per ogni tipo di contratto pubblico – Parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10 del 20 febbraio 2009

Il Ministero del Lavoro ha risposto ad una un'istanza di interpello avanzata da una Ente amministrato per conoscere il parere in merito alla sussistenza dell'obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nell'ambito delle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori previste e disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture).

Secondo il Ministero del Lavoro il citato D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce, all'art. 1, che "il presente Codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere" e, all'art. 3 comma 9, che costituiscono pubbliche forniture quelle aventi ad oggetto "l'acquisto (...) di prodotti".

Oggetto della disciplina contenuta nel Codice, dunque, sono i lavori, servizi e forniture e, in queste ultime, vanno ricomprese sia quelle che attengono a prestazioni periodiche e continuative sia quelle che si concretizzano nelle acquisizioni di beni.

Per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, tra i quali rientrano le acquisizioni in economia, l'art. 121 dispone che si applicano, se non derogate, le norme della parte II del Codice. L'art. 125 - che disciplina per l'appunto le acquisizioni in economia - non contiene alcuna deroga espressa all'art. 38, comma 3 (contenuto nella parte II del Codice), secondo il quale "resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni"; ne consegue che il DURC sembrerebbe doversi richiedere anche nell'ambito delle procedure in argomento.

Va peraltro precisato che l'importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l'obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata.

Tutto ciò premesso, conclude il Ministero, si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 - attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi - e non anche nel caso di ricorso all'amministrazione diretta, attraverso la quale le acquisizioni "sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione.

Bergamo, 23 marzo 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord